



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 agosto 2021
(OR. en)

11283/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0273 (NLE)**

**AGRI 386
PROBA 30
WTO 192**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 agosto 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 480 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 480 final.

All.: COM(2021) 480 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.8.2021
COM(2021) 480 final

2021/0273 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla prevista decisione di proroga fino al 31 dicembre 2023 dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (di seguito: "l'accordo") mira ad assicurare una maggiore cooperazione internazionale relativamente alle problematiche mondiali in materia di zucchero, fornire un forum per le consultazioni intergovernative sullo zucchero e su modalità per migliorare l'economia mondiale dello zucchero, agevolare il commercio raccogliendo e divulgando informazioni sul mercato mondiale dello zucchero e di altri edulcoranti e stimolare l'aumento della domanda di zucchero, in particolare per usi non tradizionali.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

L'Unione europea ne è parte¹.

2.2. Il Consiglio internazionale dello zucchero

Il Consiglio internazionale dello zucchero è l'organo incaricato di svolgere tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'accordo: adotta norme, fra cui il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento relativo al personale dell'Organizzazione internazionale dello zucchero (ISO), tiene i necessari registri e pubblica una relazione annuale e altre informazioni ritenute opportune.

I membri dell'accordo dispongono di un totale di 2 000 voti. Ciascun membro detiene un numero specifico di voti, corretto ogni anno secondo criteri predefiniti nell'accordo. Tutte le decisioni del Consiglio sono, in via di principio, adottate per consenso, salvo diversamente disposto dall'accordo. Qualora non sia raggiunto un consenso, le decisioni sono adottate per votazione a maggioranza semplice, a meno che l'accordo non preveda una votazione speciale.

2.3. L'atto previsto del Consiglio internazionale dello zucchero

L'accordo è stato concluso con la decisione 92/580/CEE del Consiglio ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993. È stato concluso per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995 e, da allora, è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni, come previsto dall'articolo 45. Prorogato da ultimo nel luglio 2019², l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Il 26 novembre 2021, nel corso della 59a sessione, il Consiglio internazionale dello zucchero adotterà una decisione sulla proroga per altri due anni dell'accordo internazionale dello zucchero del 1992 (di seguito: "l'atto previsto").

L'obiettivo dell'atto previsto è consentire all'ISO di proseguire i suoi lavori.

¹ Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

² Decisione (UE) 2019/1251 del Consiglio, del 15 luglio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 195 del 23.7.2019, pag. 18).

La proroga dell'accordo coprirà il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso dall'Unione con la decisione 92/580/CEE ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni, fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nella 55a sessione tenutasi il 19 luglio 2019, l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2021.

L'Unione è sempre stata membro attivo dell'ISO e un'ulteriore proroga di due anni dell'accordo è nel suo interesse. L'Unione è un importante produttore di zucchero nonché uno dei principali partner commerciali nel settore dello zucchero per molti membri dell'ISO.

Gli 87 membri dell'ISO dispongono in totale di 2 000 voti. L'UE conta come un membro. Ogni voto ha un peso di 661 GBP per il bilancio amministrativo 2021. Per le procedure di bilancio (cfr. articolo 25 dell'accordo ISA 1992), vale a dire per stabilire i contributi finanziari annuali dei membri, il numero dei voti attribuiti all'Unione è pari a 538 e pertanto il contributo dovuto per il 2021 ammonta a 355 618 GBP. I numeri vengono riveduti annualmente.

È prevista una decisione formale in merito alla proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2023 in occasione della 59a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero, che si terrà il 26 novembre 2021 a Londra.

Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione, possa votare in seno al Consiglio internazionale dello zucchero a favore della proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2023.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso in questione

Il Consiglio internazionale dello zucchero è stato istituito dagli articoli 3 e 8 dell'accordo e può essere chiamato ad adottare determinate decisioni.

L'atto previsto, che il Consiglio internazionale dello zucchero è autorizzato ad adottare a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo, ha l'effetto di prorogare la validità

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

dell'accordo, che costituisce un accordo internazionale che vincola l'Unione. Esso ha pertanto effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale, mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune (il commercio di prodotti agricoli).

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del Consiglio internazionale dello zucchero è inteso a modificare l'accordo, è opportuno che esso venga pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione 92/580/CEE del Consiglio¹ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993. L'accordo è stato concluso per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995.
- (2) A norma degli articoli 3 e 8 dell'accordo, il Consiglio internazionale dello zucchero è stato istituito per adottare determinate decisioni. A norma dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio internazionale dello zucchero può prorogare l'accordo per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l'accordo è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel luglio 2019², l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2021.
- (3) Nel corso della sua 59a sessione, che si terrà il 26 novembre 2021, il Consiglio internazionale dello zucchero è chiamato a decidere in merito alla proroga dell'accordo per un ulteriore periodo massimo di due anni, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 59a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero, in quanto un'ulteriore proroga dell'accordo è nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in occasione della 59a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell'accordo

¹ Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

² Decisione (UE) 2019/1251 del Consiglio, del 15 luglio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 195 del 23.7.2019, pag. 18).

internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA		FinancSt/10/ LK/hn/4760052		
		6.22.2021.1		
		DATA: 28.6.2021		
1.	LINEA DI BILANCIO: 14 20 03 06 Organizzazioni e accordi internazionali	STANZIAMENTI: B2021 6 300 000 EUR		
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992			
3.	BASE GIURIDICA: articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.			
4.	OBIETTIVI: Proroga di ulteriori due anni del vigente accordo internazionale sullo zucchero (dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023).			
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2021 (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO 2022 (milioni di EUR)
5.0	SPESE - A CARICO DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRO			0,41
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			
		2023 (milioni di EUR)		
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	0,46		
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA			
5.2	METODO DI CALCOLO: basato su ipotesi relative a una stima del numero di voti (538) di cui dispone l'UE (varia ogni anno) e a un importo indicativo da pagare per voto in GBP (661)			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			-
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			-
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SI
OSSERVAZIONI: l'importo da versare effettivamente varia a seconda del numero di voti definitivo che sarà attribuito all'UE, dell'importo da pagare per voto in GBP e del tasso di cambio EUR/GBP.				